

VELASIO DE PAOLIS

LE NUOVE FORME DI VITA CONSACRATA
(A NORMA DEL CAN. 605)

I. Introduzione: precisazione dell'argomento. — II. Elaborazione del can. 605. — III. Relazione tra il can. 576 e il can. 605. — IV. Interpretazione del can. 605. — 1. Il concetto di nuove forme. — *a*) Nuove rispetto alla legislazione vigente. — *b*) Elementi costitutivi essenziali della vita consacrata. — *c*) Le nuove forme. — 2. L'autorità competente ad approvare le nuove forme. — 3. Competenza dei Vescovi diocesani. — V. Osservazioni conclusive.

I. INTRODUZIONE: PRECISAZIONE DELL'ARGOMENTO.

1. La Chiesa sta vivendo un diffuso fenomeno di associazionismo; esso spesso si presenta sotto il nome generico di « movimento ». Nei diversi movimenti un largo spazio è spesso occupato anche dall'impegno a vivere una vita evangelica, con contenuti e forme, che non sempre è facile fare rientrare negli schemi previsti dall'ordinamento canonico della Chiesa ⁽¹⁾. Frequentemente si fa ricorso al can. 605 che prevede la possibilità di nuove forme di vita consacrata, che permettono il superamento delle difficoltà attuali ⁽²⁾. È necessario pertanto esaminare attentamente la natura, la portata e il significato di tale canone, per darne una corretta applicazione ⁽³⁾. In

⁽¹⁾ A. FAVALE (a cura di), *Movimenti ecclesiali contemporanei*. Dimensioni storiche teologico-spirituali ed apostoliche, Roma, 1980; J. GRIBOMONT, *Nuove Comunità*, in DIP 6 (1980) 479-87; G. ROCCA, *Le nuove comunità*, in « Vita Consacrata », 1988, pp. 119-129; J. BEYER, *Motus ecclesiales*, in « Periodica », 1986, pp. 613-637;

⁽²⁾ Cf. J. BEYER, *I movimenti ecclesiali*, in « Vita consacrata », 1987, pp. 143-156; L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul « carisma originario » dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano, 1989; J. BEYER, v. movimento ecclesiale, in « Nuovo Dizionario di diritto canonico », ed. San Paolo, Milano, 1993.

⁽³⁾ Non risulta chiara nel linguaggio né la parola forma né la novità di cui. 605 tratta. Nel documento presinodale « La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo ». Lineamenta, emanato nel 1992, in preparazione al Sinodo dei

realtà la Chiesa lungo la sua storia ha conosciuto tanti modi diversi di vivere lo stesso ideale di vita evangelico, nella forma di vita che fu di nostro Signore Gesù Cristo. In seguito essi furono oggetto sempre più dell'intervento della gerarchia ecclesiastica, che cominciò a delineare e sanzionare con la sua autorità solo quei modi di viveri l'ideale della vita evangelica che si mantenessero all'interno di una sua legislazione: si venne precisando ed enucleando lo stato canonico religioso, che ebbe in tempi recenti la sua definizione nel can. 487 del codice del 1917 ⁽⁴⁾. Con tale nozione canonica, si accettarono tanti modi di vivere i consigli evangelici che avevano ricevuto il riconoscimento di istituti religiosi da parte della Chiesa, soltanto appena prima del codice ⁽⁵⁾. Sotto il regime del codice del 1917 sorsero *Gli Istituti secolari*, mediante la costituzione apostolica « *Provida Mater* » di Pio XII, in data 2 febbraio 1947.

2. Con il codice del 1983 abbiamo delle novità di rilievo, sia nella terminologia che nei contenuti. La vita contrassegnata dalla sequela di Cristo nella professione dei consigli evangelici viene considerata prima in una prospettiva teologia e poi in quella canonica. Nella prospettiva teologia si usa la denominazione: « *Vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici* » (cf. can 573 § 1); nella prospettiva canonica invece troviamo l'espressione « *Istituto di vita consacrata* » (cf. can. 573 § 2) e di « *Istituto religioso* » (cf. can. 607 § 2). La categoria « *Istituto di vita consacrata* » è generica, essa ha sotto di sé altre specie, in particolare *Gli istituti religiosi* (cf. ca. 607 ss) e *Gli istituti secolari* (cf. can. 710 ss). Con la nuova codificazione gli *Istituti secolari*

Vescovi che avrà luogo il 1994, si parla spesso della nuove forme di vita consacrata (nn. 18-24). Ma la parola « forma » è usata in accezioni diverse e confuse. Da una parte si afferma che le uniche forme di vita consacrata riconosciute dalla Chiesa sono quelle determinate dai codici, latino e orientale, (cioè istituti religiosi e istituti secolari); dall'altra si dice che le forme riconosciute sono quelle indicate nel decreto PC, 7-11. Ora tutte queste forme non sono che l'unica forma « vita religiosa », secondo il decreto conciliare. Infine si parla delle nuove forme che sono riconosciute o che potranno essere riconosciute. La confusione è sottesa anche nella domanda 11 che suona: « Sono presenti nella vostra nazione nuove forme di vita consacrata? ».

⁽⁴⁾ « *Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus, quo fideles, praeter communia praecepta, evangelica quoque consilia servanda per vota oboedientiae, castitatis et paupertatis, ab omnibus in honore habendus est* » (can. 487).

⁽⁵⁾ Le nuove congregazioni religiose, di uomini e donne, prevalentemente di vita apostolica, e con voti semplici, sorte dal secolo XVIII in poi, ottennero il formale riconoscimento di istituti religiosi soltanto da Leone XIII con la costituzione apostolica « *Conditae a Christo* » in data 8 dicembre 1900.

vengono riconosciuti definitivamente come istituti di vita consacrata; riacquista riconoscimento pubblico di stato di vita consacrata la *vita eremitica* (can. 603). Non rientrano nella categoria di istituto di vita consacrata né *le società di vita apostolica* (cf. can. 731), né *l'ordine delle vergini* (cf. can. 604), anche se vengono assimilati ⁽⁶⁾ ad essi. Gli istituti secolari e la forma eremitica di professare i consigli evangelici non possono dirsi forme nuove di vita consacrata rispetto al can. 605: questo canone infatti parla di forme nuove rispetto al codice. Ciò che è già codificato non può essere pertanto considerato nuovo nel senso del can. 605. Questo canone perciò tratta solo delle forme di vita che non rientrano nella legislazione dello stesso codice: con tale canone il legislatore vuole provvedere a nuove forme di vita evangelica che non sono conformi alla legislazione codiciale ⁽⁷⁾.

II. ELABORAZIONE DEL CAN. 605.

1. Si tratta, gli autori ne convengono, di un canone nuovo, in quanto il precedente codice non conteneva una norma neppure simile, almeno esplicitamente. Implicitamente infatti può essere contenuta nello stesso can. 487 del codice precedente: dalla definizione di stato religioso ivi contenuta, emerge implicitamente che non può esistere altra forma di professione di consigli evangelici che non rientri nella stessa definizione. La mutazione o comunque una deroga a tale nozione è possibile solo da parte della Sede Apostolica.

⁽⁶⁾ Il can. 731 distingue le società di vita apostolica i cui membri senza voti religiosi perseguono il fine proprio della società e, vivendo in comune, tendono alla perfezione della carità (§ 1) e quelle invece in cui i membri « *aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt* » (§ 2). Di tali società, il can. 731 § 1 afferma che « *institutis vitae consecratae accedunt* ». Ugualmente il verbo « *accedit* » ricorre nel can. 604 § 1 per qualificare l'ordine delle vergini. Sull'esatta portata di tale verbo discutono gli Autori; ma sembra innegabile che, da un punto di vista canonico, né le Società né l'ordine delle vergini sono istituti di vita consacrata. Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna, 1991, pp. 431-434; ARRAGAIN, J., « *Est il canonicamente possibile que des sociétés de vie apostolique (SVA) soient des instituts de vie consacrée (IVC)?* », in CPR, 31-53; BEYER, J., *Le società di vita apostolica e la loro ricerca d'identità*, in « *Vita Consacrata* », 1988, 674-692; BONFILIS, J., *Le società di vita apostolica*, Queriniana, Brescia, 1990.

⁽⁷⁾ Abbiamo avuto modo di esprimere il nostro pensiero in proposito, commentando il can. 605, nel nostro libro « *La vita consacrata nella Chiesa* », EDB, Bologna, 1992, pp. 73-89. Ritorniamo sull'argomento per sottolineare i punti essenziali, costitutivi della vita consacrata che si devono tenere presenti, quando di parla di nuove forme di vita consacrata.

2. Nel Codice annotato a cura della Pontificia Commissione per la interpretazione autentica del CIC ⁽⁸⁾ vengono riportate alcune fonti, che è opportuno rilevare: si tratta di LG, 45; PC, 1, 19; AG 18; RC proemium; MR 9c, 51. Ciò che da tali testi si può dedurre è che spetta alla Chiesa approvare le forme concrete di pratica dei consigli evangelici e che il giudizio spetta alla gerarchia. Di fatto il n. 45 della costituzione LG parla in modo generale della competenza della gerarchia sulla pratica dei consigli evangelici e non va oltre l'affermazione generale della competenza della gerarchia ⁽⁹⁾. Il decreto PC, 1 si riferisce alla evoluzione delle diverse forme che la vita consacrata ha avuto fin dai primi secoli, e che « la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse ed approvò ». Il n. 19 dello stesso decreto tratta della fondazione di « nuovi istituti » e della promozione di « forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova fondazione »: si può facilmente rilevare che il quadro entro cui il testo si muove è quello della vita religiosa, secondo la legislazione della Chiesa ⁽¹⁰⁾: l'orizzonte non è quello del can. 605, se non altro perché si può e si deve legittimamente pensare che il suggerimento del Concilio sia stato già tenuto presente nella nuova codificazione. Dello stesso tenore, per quanto riguarda il riferimento alle missioni, è sostanzialmente il testo che troviamo nel decreto AG 18 ⁽¹¹⁾. Il proemio della istruzione

⁽⁸⁾ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex iuris canonici*, Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana, 1989.

⁽⁹⁾ Il testo al quale la fonte fa riferimento sembra essere il seguente: « Essendo ufficio della gerarchia ecclesiastica di pascere il popolo di Dio e condurlo a pascoli ubertosi (cfr. Ez 34, 14), spetta ad essa di regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, strumento singolare al servizio della carità verso Dio e verso il prossimo. Essa inoltre, seguendo docilmente gli impulsi dello Spirito Santo, accoglie le regole proposte da uomini e donne esimi, e, infine dopo averle messe a punto più perfettamente, dà loro un'approvazione autentica; con la sua autorità vigile e protettrice viene pure in aiuto agli istituti, dovunque eretti per l'edificazione del corpo di Cristo, perché abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei Fondatori » (LG, 45).

⁽¹⁰⁾ « Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura di promuovere e coltivare le forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova fondazione, e in ciò si tenga conto del carattere e dei costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di vita e delle consuetudini locali » (PC, 19).

⁽¹¹⁾ Vi leggiamo tra l'altro quanto segue: « Gli istituti religiosi che lavorano alla fondazione della Chiesa, impregnati dei mistici tesori di cui è ricca la tradizione ecclesiale, devono sforzarsi di metterli in luce e di trasmetterli secondo il genio e il

Reno-vationis Causam, facendo riferimento a LG, 45, sul compito della gerarchia in relazione alla vita religiosa, richiama l'« esigenza di una struttura senza cui nessuna società, neppure quella soprannaturale, può conseguire il proprio fine e disporre dei mezzi più idonei per raggiungerlo », per ricordare il significato delle norme canoniche da una parte e dall'altra la necessità di aggiornarle, anche mediante esperimenti. Ma la prospettiva è al di fuori delle « nuove forme » di vita consacrata del can. 605. Il contesto è piuttosto di « revisione dei mezzi e delle norme della vita religiosa », la quale « per essere autentica, suppone che siano a una tempo di nuovo definiti i valori essenziali di essa, che queste norme hanno precisamente lo scopo di salvaguardare ». Rimangono da esaminare due testi del documento *Mutuae Relationes* ⁽¹²⁾. Il n. 9, c contiene semplicemente un enunciato di principio sul compito dei Vescovi, i quali « in unione col romano pontefice, ricevono da Cristo-capo il compito (Cf LG 21) di discernere i doni e le competenze, di coordinare le molteplici energie e di guidare tutto il popolo a vivere nel mondo come segno e strumento di salvezza. Ad essi quindi è pure affidato l'ufficio di prendersi cura dei carismi religiosi ». Il n. 51 si muove nella linea di ulteriore specificazione del n. 19 del decreto PC: vi si tratta piuttosto della fondazione di nuovi istituti religiosi e del discernimento della loro utilità, in base ad un criterio di un autentico carisma ⁽¹³⁾.

3. Nel cammino di elaborazione della nuova legislazione sulla vita consacrata, troviamo la discussione attorno ad un canone, che si

carattere di ciascuna nazione. E devono anche considerare attentamente in che modo le tradizioni di vita ascetica e contemplativa, i cui germi talvolta Dio ha immesso nelle antiche culture prima della predicazione del Vangelo, possano essere utilizzate per la vita religiosa cristiana. Nelle giovani Chiese bisogna promuovere le varie forme di vita religiosa, perché mostrino i diversi aspetti della missione di Cristo e della vita ecclesiale, si consacrino alle varie attività pastorali e preparino i propri membri ad esplicarle come si conviene » (AG, 18).

⁽¹²⁾ Cf. AAS 70 (1978), 473-506; *Informationes SCRIS* 4 (1978), 3-91.

⁽¹³⁾ « Si nota in alcune regioni una certa alacrità d'iniziativa per fondare nuovi istituti religiosi. Coloro che hanno la responsabilità di discernere l'autenticità di ciascuna fondazione, debbono ponderare, con umiltà, certo, ma anche obiettivamente e costantemente e cercando d'intuire a fondo le prospettive di futuro, ogni indizio relativo ad una credibile presenza dello Spirito Santo... Quando infatti il giudizio sulla nascita di un istituto viene formulato solo in vista della sua utilità e convenienza operativa o semplicemente in base al modo di agire di qualche persona... allora davvero si dimostra che viene in certo modo distorto il genuino concetto di vita religiosa nella chiesa » (MR, 51).

articolava in quattro paragrafi, e di cui il primo suonava così: « Instituta vitae consecratae (variis Spiritus charismatibus ornata), quae a competenti Ecclesiae auctoritate erecta sunt in tres dividuntur classes, nempe: Instituta religiosa, Instituta vitae apostolicae consociatae (Societates vitae communis sine votis) et Instituta saecularia »⁽¹⁴⁾. Interessante è cogliere alcuni spunti della discussione che si è svolta attorno a tale primo paragrafo. Un Consultore propone che si aggiunga alla fine: « Sancta Sedes potest alias formas approbare »⁽¹⁵⁾. Ma il Relatore osserva che « sembrano inutili le parole “Sancta Sedes potest alias formas approbare”, perché è una cosa evidente »; il Relatore « ricorda che nella Chiesa, per il momento, non ci sono altre forme di Istituti di vita consacrata, perciò altre non possono essere formalmente considerate tali. Tuttavia, ed anche se non sono Istituti, si parla degli eremiti e delle vergini consacrate; ed inoltre, in un canone a sé (il can. 40) si chiede ai Vescovi di essere attenti di fronte alla possibilità di nuove forme »⁽¹⁶⁾. Ma un altro Consultore insiste di aggiungere « Praeter ea Instituta, alias formas Ecclesia approbare potest ». Ma un altro Consultore obietta che « il can. 40 lascia già chiara la possibilità di altre forme »⁽¹⁷⁾.

4. La questione viene ripresa in occasione della discussione del can. 40, nel quale non pochi elementi sono presentati tra parentesi. Ecco il testo: « Vigilanti cura Episcopi (Auctoritates ad quas spectat) nova vitae consecratae dona (charismata) a Spiritu Sancto Ecclesiae (continuo) concredita discernere satagant et promotores (fundatores) adiuvare ut inspirationem receptam quam melius expriment et aptis statutis protegant (adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis) »⁽¹⁸⁾. La discussione riguarda il testo per ciò che attiene le competenze dei Vescovi e poi l'aggiunta proposta da un consultore: « Aliae formae vitae consecratae appobari possunt ab Ecclesia »⁽¹⁹⁾. Per quanto attiene il primo punto, si propone che il testo venga abolito, in quanto « il resto — piuttosto esortativo — non sembra necessario dal punto di vista giuridico, ed è un pò pericoloso, in quanto può interpretarsi come un incoraggiamento a riconoscere

⁽¹⁴⁾ Cf. *Communicationes*, 1979, p. 235.

⁽¹⁵⁾ Id., p. 236.

⁽¹⁶⁾ Id., p. 327

⁽¹⁷⁾ Ib.

⁽¹⁸⁾ Cf. *Communicationes*, 1979, p. 334.

⁽¹⁹⁾ Cf. Id., p. 335.

qualsiasi iniziativa o movimento... il testo potrebbe creare molti problemi ai Vescovi » (20). Il Segretario « dubita che sia necessario » in quanto rientra già nelle competenze del Vescovo approvare le associazioni o meno. « Se concorrono le condizioni di buono spirito, ecc., il Vescovo può approvare l'iniziativa come associazione, in attesa dell'ulteriore sviluppo » (21). Per quanto attiene il primo punto, si fa rilevare che è già contenuto in un altro canone che afferma il diritto della competente autorità ecclesiastica a interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi e approvare stabili forme di vita (22). In conclusione fu approvato dalla commissione il seguente testo: « *Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant et promotores adiuvent ut proposita quam melius expriment et aptis statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis* » (23). È la formulazione che troviamo sotto il can. 532 nello *Schema Codicis juris canonici* del 1980. Nella discussione che si fece su tale schema nell'assemblea plenaria, a proposito del can. 522 troviamo due osservazioni. La prima suona così: « *Nimia est centralizatio quod approbatio S. Sedis exigatur pro qualibet nova forma vitae consecratae. Ne priventur Episcopi suis praerogativis* »; la seconda è la seguente. « *Sufficit ut novae formae vitae religiosae approbentur ab Episcopo, et ideo ne fiat reservatio ad Sedem Apostolicam* ». La risposta alla prima difficoltà è la seguente: « *Animadversio admitti nequit: quae Sanctae Sedi et Episcoporum dioecesanorum respective sunt apte in canone distinguuntur* ». Alla seconda: « *Agitur in canone de approbandis non novis Institus, sed novis formis vitae consecratae, quae differant tum ab Institutis religiosis tum ab Institutis saecularibus. Propeter hoc fit reservatio* » (24). Il testo rimane immutato nel codice promulgato: è l'attuale can. 605.

III. RELAZIONE TRA IL CAN. 576 E IL CAN. 605.

1. Tra i due canoni, nuovi tutti e due, è evidente una relazione. Risulta dalle stesse fonti: sia nell'uno che nell'altro viene addotto

(20) Ib.

(21) Ib.

(22) Id., p. 335s.

(23) Id., p. 336.

(24) Cf. *Communicationes*, 1983, p. 67.

il n. 45 della *Lumen Gentium*, che tratta della competenza della gerarchia negli istituti di vita consacrata. Anzi il testo del can. 576⁽²⁵⁾ non è altro che la trascrizione canonica di tale numero: si tratta della competenza della gerarchia in relazione alla interpretazione dei consigli evangelici, di regolamentazione della loro prassi e della costituzione di stabili forme di viverli, attraverso l'approvazione canonica, e dell'impegno e sollecitudine perché gli istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei Fondatori e le sane tradizioni. Il can. 605⁽²⁶⁾ ha senz'altro delle somiglianze in quanto anch'esso tratta della competenza della gerarchia sulla vita consacrata.

2. Ma ad un esame più attento ci si accorge subito anche delle numerose e rilevanti differenze. Per ciò che attiene alle fonti l'unico punto di contatto è il n. 45 della *Lumen Gentium*. Molto più numerose sono quelle del can. 605, come abbiamo avuto modo di rilevare. Il can. 576 fa poi riferimento anche ai nn. 43-44 della *Lumen Gentium*, ad indicarci che l'oggetto del canone è piuttosto dottrinale e di principio: vuole tratteggiare in genere, sulla scia del Concilio, la competenza della gerarchia in genere sulla vita consacrata: potere magisteriale (interpretazione dei consigli evangelici); potere giurisdizionale, sia legislativo che esecutivo (norme circa la vita consacrata, erezione canonica, approvazione) e pastorale (sollecitudine per gli stessi istituti). Il can. 605 invece fa riferimento alla gerarchia in modo distinto, in quanto precisa le competenze all'interno della stessa gerarchia: Santa Sede e Vescovi. L'oggetto poi non è la vita consacrata in genere, ma un caso specifico e preciso: le nuove forme di vita consacrata. La competenza su queste nuove forme viene riservata alla Santa Sede: i Vescovi hanno una funzione di promozione, di aiuto e di preparazione.

(25) « *Competentis Ecclesiae auctoritatis est consilia evangelica interpretari, eorumdem praxim legibus moderari atque stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere itemque, pro parte sua, curare ut instituta secundum spiritum fondatorum et sanas traditiones crescant et floreat* » (can. 576).

(26) « *Novas formas vitae consecratae approbare uni sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fieri potest modo expriment aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis* » (can. 605).

IV. INTERPRETAZIONE DEL CAN. 605.

Mi pare che tre sono i punti che debbono essere chiariti: 1) il concetto di *forme nuove*; 2) competenza della Santa Sede; 3) competenza degli vescovi.

1. *Il concetto di nuove forme*

a) Nuove rispetto alla legislazione vigente. — Va anzitutto rilevato che il canone tratta delle *forme nuove di vita consacrata*. Il canone inoltre presuppone che esistano già delle forme approvate: nuove sono le forme che, proprio perché non hanno gli elementi richiesti dal legislatore per potersi definire forme di vita consacrata, non possono essere ritenute tali, a meno che attraversano un intervento specifico della Sede Apostolica, non vi vengano fatte rientrare. Questo intervento dovrebbe introdurre delle innovazioni rispetto alla legislazione codiciale. Non si tratta pertanto della nascita di nuovi istituti di vita consacrata, che hanno tutti i requisiti richiesti per una loro approvazione, o forme di vita consacrata, come quella eremitica, già sancite con la legislazione codiciale (cf. can. 603) ⁽²⁷⁾. Tuttavia non tutte le norme date dal Codice riguardo alla vita consacrata sono ugualmente rilevanti per la costituzione e la determinazione della *forma di vita consacrata*: si tratta degli *elementi costitutivi*, che caratterizzano in modo essenziale la forma di vita configurata dal legislatore stesso ⁽²⁸⁾. Tali elementi costitutivi vengono presentati dal legislatore codiciale nel can. 573, che prevede una categoria fondamentale

⁽²⁷⁾ « Il canone 605 non riguarda nuovi Istituti, sia religiosi che secolari, entro l'ambito delle forme già canonizzate o regolate dal diritto universale, ma forme differenti da quelle già recepite come tali nel diritto universale di vivere la *sequela Christi* nell'impegno dei tre consigli evangelici » (E. GAMBARI, *I Religiosi nel Codice*, ed. Ancora, Milano, 1986, p. 102).

⁽²⁸⁾ Questo ci sembra l'unico criterio valido: non si tratta infatti tanto di dispensa dall'una o dall'altra legge; da elementi di novità più o meno grandi. Il P. E. Gamberi, mentre da un parte sembra rendersi chiaramente conto che si tratta di individuare gli elementi costitutivi di un istituto, quando scrive che « altro è il problema se, oltre i casi già previsti, non sia possibile e se convenga permettere che le Costituzioni prevedano in una certa misura norme diverse da quelle dei canoni su punti che non incidono sulla figura stessa dell'Istituto religioso ». (*I religiosi nel Codice*, o.c., p. 103, nota 138), ponendo il problema precisamente su ciò che costituisce l'istituto, ossia sugli elementi costitutivi, dall'altra sembra fare un questione di rilevanza di elementi di novità o di norme che dovrebbero essere dispensate: « Premesso tutto questo, si pone il problema di capire quando una forma di vita consa-

di forma di vita consacrata nella professione dei consigli evangelici nel titolo (cann. 573-606) e ne specifica altre due nei titoli II e III successivi, ossia *Gli istituti religiosi* (cann. 607-709) e *Gli istituti secolari* (cann. 710-130).

Le forme di vita consacrata sancite dall'attuale legislazione sono pertanto gli *Istituti religiosi*, gli *istituti secolari*, la *vita eremitica*. Non sono escluse però delle altre, purché rientrino nella normativa prevista dal can. 573⁽²⁹⁾. Di fatto oggi si discute se le *Società di vita apostolica*, previste nel can. 731 § 2, rientrino nella categoria di istituti di vita consacrata a norma di tale canone⁽³⁰⁾.

crata che sorge nella Chiesa presenti elementi tali da dovere essere considerata veramente nuova rispetto a quelle esistenti. Un caso tipico si è presentato col sorgere degli istituti secolari rispetto a quelli religiosi. La Chiesa in questo ha proceduto in base agli elementi teologici e giuridici specifici della vocazione secolare. Più facilmente potranno verificarsi casi di gruppi di fedeli, uomini e donne, in condizione di parità o di Associazioni, o di movimenti organizzati o strutturati sul modello di Associazioni, o in altro modo, ma con nuclei animatori e responsabili collegati tra loro. Sono abbastanza numerosi i casi ai quali l'applicazione dell'ordinamento giuridico universale, vigente per le forme esistenti, presenterà serie difficoltà. Il diritto universale vigente per gli Istituti di vita consacrata, pur nella sua flessibilità e adattabilità, ha un minimo di esigenze e di elementi che devono essere rispettati da ogni Istituto. Il problema è se convenga far rientrare in una delle forme di vita consacrata esistenti gruppi o istituzioni e nello stesso tempo esimerli da gran parte dei canoni validi per i religiosi o per gli Istituti secolari » (Id., p. 102 ss.).

⁽²⁹⁾ L'unica forma di vita consacrata riconosciuta e che non rientra negli istituti di vita consacrata, è quella eremitica. Ad essa viene assimilato l'*Ordo Virginum* (cf. can. 604). Perché questo stato di vita non sia forma di vita consacrata sembra dovuto solo al fatto del mancato riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica, nel caso che non costituisca una forma associativa. Se invece, secondo le previsioni del can. 604 § 2, l'*Ordo* costituisce una forma associativa, allora varrebbe il discorso sugli istituti di vita consacrata.

Per quanto riguarda invece le forme di vita consacrata che vengono sotto il titolo di *Istituti*, non si può escludere, su un piano teoretico, che domani possano sorgere istituti di vita consacrata, sulla base del can. 573, che costituiscano una nuova specie, accanto agli istituti religiosi e a quelli secolari, senza che si debbano dire nuove forme, in quanto, per ipotesi, rimanenti entro la previsione del can. 573: si potrebbe infatti ipotizzare una forma di vita consacrata, perfettamente congruente con il can. 573, che potrebbe avere tutti i requisiti di detto canone, senza che per altro possano ricondursi agli istituti religiosi o a quelli secolari: per es. un istituto che avesse la vita comune e assumesse i consigli evangelici con giuramento pubblico o altro sacro vincolo, come l'oblazione, esclusi i voti pubblici, non sarebbe istituto religioso, ma neppure istituto secolare, né una società di vita apostolica; eppure avrebbe tutti gli elementi previsti dal can. 573.

⁽³⁰⁾ Le opinioni in materia sono diversificate tra gli Autori: cf. nota n. 6. La questione comunque non tocca direttamente il tema che stiamo trattando.

b) Elementi costitutivi essenziali della vita consacrata. — Il can 573 offre gli elementi essenziali costitutivi delle forme di vita consacrata riconosciute attualmente dall'autorità ecclesiastica, sia da un punto di vista teologico che giuridico.

1) *Da un punto di vista teologico: can. 573 § 1.*

Il canone si articola in due paragrafi: nel primo si parla di *vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici*; nel secondo di *Istituti di vita consacrata*. Nel primo paragrafo si tratta di elementi prevalentemente di ordine teologico, nel secondo invece di elementi prevalentemente di ordine giuridico ⁽³¹⁾.

Nel § 1 si parla di un modo stabile di vita nella sequela di Cristo; esso non viene qualificato propriamente come stato di vita; è caratterizzato dalla professione dei consigli evangelici, senza che per altro questi vengano specificati.

Quali sono i consigli evangelici di cui il testo intende parlare? Se esaminiamo le fonti, è indubbio che si tratti almeno dei tre consigli evangelici tradizionali, e primo tra di essi della perfetta continenza nel celibato. Le fonti alle quali il canone si riferisce parlano tutte di tali consigli ⁽³²⁾. Ma soprattutto va rilevato che le fonti conciliari si inseriscono in un contesto di teologia della vita consacrata, al di là della pura dimensione giuridica. Va pure rilevato che è la prima volta che un Concilio ecumenico offre alla Chiesa una approfondita teologia della vita consacrata. Questa però si colloca a conclusione di un lungo cammino di riflessione. Tutto questo ci impegna a prendere molto seriamente i testi conciliari.

La costituzione *Lumen Gentium*, 42, parla di « molteplici consigli evangelici che il Signore nel Vangelo propose all'osservanza dei suoi discepoli », ma subito precisa che « tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt 19, 11; 1 Cor 7, 7), di consacrarsi più facilmente e senza divisione del cuore (cfr. 1 Cor 7, 7) a Dio solo nella verginità consacrata o nel celibato »; e continua trattando del consiglio evangelico dell'obbedienza e della povertà. Va notato che della pratica dei consigli evangelici il te-

⁽³¹⁾ Va sottolineato l'avverbio *prevalentemente*, perché di fatto non si può trattare di separazione e quindi di esclusione dell'uno o dell'altro aspetto.

⁽³²⁾ Cf. can. 487 CIC '17; LG, 42-44; PC, 1; RC, 1; ET, 1; *Magno Gaudio* di Paolo VI (AAS, 1964, 567-568). In CD, 33, non si specifica, ma si parla di tutti i religiosi « ai quali... sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli evangelici »: è chiaro che si tratta dei tradizionali consigli evangelici.

sto conciliare parla come di un segno particolare della santità della chiesa, posto accanto a quello del martirio ⁽³³⁾; come di una vocazione speciale offerta ad alcuni; come di uno stato proprio, attraverso il quale perseguire le santità e la perfezione. Non si può neppure dimenticare che il n. 42 della LG introduce precisamente il discorso specifico sui religiosi.

Di fatto il n. 43 inizia: « I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, essendo fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai Padri e dai dottori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva ⁽³⁴⁾. La vita caratterizzata dalla professione dei consigli evangelici, afferma LG 44, « imita più fedelmente e rappresenta continuamente nella Chiesa la forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò venendo nel mondo per fare la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo seguivano ». La stessa costituzione, al n. 46 scrive: « I consigli, volontariamente abbracciati, secondo la particolare vocazione di ognuno... sono capaci di assicurare al cristiano una conformità più grande col genere di vita verginale e povera e che Cristo Signore si scelse per sé e che la Vergine Madre sua abbracciò ». A tale affermazione fa eco il decreto PC, 1: « In tanta varietà di doni, tutti coloro che, chiamati da Dio alla pratica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente professione, si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che, casto e povero (cfr. Mt 8, 20; Lc 9, 58), redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce ».

Proprio perché la vita contrassegnata dalla professione dei consigli evangelici rappresenta la forma di vita di Gesù povero, casto e obbediente, essa appartiene inseparabilmente alla vita e alla santità della Chiesa, benché non costituisca parte della struttura gerarchica della Chiesa (cf. LG, 44) e congiunge « in modo speciale coloro che li praticano alla Chiesa e al suo mistero » (Ib.).

Risulta pertanto evidente che, qualunque giudizio si possa o si debba dare su particolari e determinati fatti del passato, del resto mol-

⁽³³⁾ LG, 42, dopo aver fatto riferimento al martirio « come dono insigne e suprema prova di carità » afferma « parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici consigli evangelici ».

⁽³⁴⁾ Non si può dubitare che « la castità consacrata » di cui si parla non è altro che la verginità per il regno di cui si parla alla fine del numero precedente della costituzione LG.

to circoscritti ⁽³⁵⁾, oggi non è immaginabile, da un punto di vista teologico, una vita consacrata mediante la pratica dei consigli evangelici che non includa l'impegno della continenza perfetta nel celibato. Tutto il discorso non solo del Concilio, ma degli ultimi secoli sulla vita religiosa o consacrata ne risulterebbe incomprensibile. Del resto la dottrina del Concilio viene fatta propria anche dal codice, che determina il contenuto dei tre consigli evangelici, e, a proposito della castità precisa che « comporta la continenza perfetta nel celibato » (cf. can. 599).

Perché si possa parlare di una consacrazione attraverso la pratica dei consigli evangelici è necessario inoltre uno stabile modo di viverli. Questo stabile modo di vita implica almeno intenzionalmente una perpetuità o definitività: si tratta infatti di una consacrazione di *vita*. Se intenzionalmente fosse limitata nel tempo, non si potrebbe più parlare di uno stabile modo di vita e soprattutto di consacrazione di vita: che abbraccia tutto il tempo. Questo aspetto della perpetuità o definitività dell'impegno risulta, più che dal modo stabile di vita, dalla concezione di consacrazione di vita. Lo evidenzia bene il can. 607 § 1 che esplicita ulteriormente che si tratta di consacrazione di tutta la persona, di unione sponsale e di offerta sacrificale ⁽³⁶⁾.

La consacrazione di tutta la persona risulta mediante l'offerta della vita, che manifesta, in analogia con il martirio (LG, 42), con l'amore

⁽³⁵⁾ Cf. SASTRE SANTOS, « *Votum castitatis conjugalis, votum religiosum* », in « *Commentarium pro Religiosis* », 1977, pp. 246-260; 1978, pp. 50-65; 1979, 46-87. Le situazioni sono ben delimitate e circoscritte in un tempo lontano; la teologia della vita consacrata non era ancora affrontata; la prospettiva rimaneva eminentemente giuridica. Per di più la prospettiva della vita consacrata come sequela di Cristo povero, casto e obbediente non era sufficientemente meditata. Oggi risulterebbe assolutamente inconcepibile una vita consacrata nella professione dei consigli evangelici che non includesse la castità consacrata: sarebbe svuotarne il significato proprio come sequela di Cristo. La formula infatti professione di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici include con certezza anche la continenza perfetta nel celibato, secondo il linguaggio odierno della Chiesa. La nuova terminologia usata dalla Chiesa nel nuovo codice, se bene intesa, ci aiuta a superare eventuali equivoci in materia: cf. FUERTES, J., *Status matrimonialis, status religiosus?*, in « *Commentarium pro Religiosis* », 1976, pp. 3-38. MARCHETTI, A. *Avremo religiosi sposati?*, in « *Rivista di vita spirituale*, 1971, pp. 643-646. A volte viene sussurrato che l'esigenza del celibato come elemento costitutivo della vita consacrata è dovuta ad un fatto culturale, ossia alla non retta comprensione o alla disistima della sessualità.

⁽³⁶⁾ « Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesia manifestat connubium a Deo conditum, futuri saeculi signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius existentia fit continuus Dei cultus in caritate » (can. 607 § 1). Il testo che direttamente parla di « vita religiosa » vale per qualsiasi vita consacrata mediante la professione dei consi-

più grande, con l'offerta della propria persona, espressa attraverso l'offerta dei beni preziosi che comprendono i beni di tutta la persona (LG, 46), rappresentati dai tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, e in modo perpetuo.

2) *Da un punto di vista canonico: can. 573 § 2.*

Va anzitutto precisato che il can. 573 § 2 si aggancia direttamente ed immediatamente al § 1, riprendendo il suo contenuto fin dall'inizio con la frase « *quam vivendi formam* ». Oggetto della normativa è pertanto la forma di vita di cui si è parlato nel § 1: la forma di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici. Non può essere data alcuna sanzione canonica a forme di vita che non abbiano gli elementi essenziali costitutivi di cui si è parlato nel § 1: ossia deve trattarsi di una forma di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici nella sequela di Cristo: si deve trattare di elementi per cui si possa dire che la vita viene consacrata; si deve includere la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, in modo definitivo o perpetuo.

Va subito però aggiunto che il testo codiciale prevede la sanzione della Chiesa solo per la professione di tale forma di vita in istituti di vita consacrata eretti dalla competente autorità della Chiesa, ossia nelle forme associate. Non si deve però dimenticare che il can. 605 § 1 afferma chiaramente che la Chiesa riconosce, oltre agli istituti di vita consacrata, la vita eremitica. Si tratta di una forma di vita evangelica molto antica, che nella legislazione canonica non aveva mai ricevuto un esplicito riconoscimento come forma di vita consacrata: oggi la forma eremitica è uno stato canonico di vita consacrata, proprio per il riconoscimento della Chiesa. Questo dice chiaramente che non esiste uno stato canonico di vita consacrata senza il riconoscimento formale della Chiesa, neppure a livello individuale. Ci si può domandare se tale riconoscimento a livello individuale non possa essere possibile anche per altre forme di vita consacrata non associata, qualora esistano tutti gli elementi essenziali a norma del can. 573 § 1. Potrebbe essere il caso delle vergini consacrate, che non siano as-

gli evangelici, in quanto siamo in un contesto di teologia della consacrazione. Lo confermano le fonti, particolarmente della costituzione LG, che vengono addotte per questo canone (LG 44, 45; PC, 1, 5, 12, 25; AG 18; ET, 13; RC 2): si tratta di testi che evidenziano la teologia della vita consacrata.

sociate (cf. can. 604 § 1). Si tratterebbe di forme di vita consacrata nuove, allo stesso modo del can. 605?

Per ottenere lo status di persone consacrate mediante la professione dei consigli evangelici, è necessario prima di tutto, a parte il caso degli eremiti, fare la professione in un istituto eretto canonicamente dalla competente autorità della Chiesa ⁽³⁷⁾. L'erezione canonica comporta che l'istituto diventi, se non lo era già per altri motivi, persona giuridica pubblica nella Chiesa ⁽³⁸⁾.

L'autorità competente tuttavia non può erigere in istituto di vita consacrata se non è previsto che i membri assumano liberamente i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza. Tale assunzione deve avvenire attraverso voti o altri sacri vincoli. Le costituzioni determineranno tale modo, stabilendo se con voti o altri vincoli ed eventualmente quali ⁽³⁹⁾.

c) Le nuove forme. — Dopo aver individuato gli elementi costitutivi essenziali della vita consacrata, sia da un punto di vista teologico che canonico, nel nuovo Codice, si deve concludere che ci troviamo di fronte a nuove forme di vita consacrata, a norma del can. 605, quando si proponesse l'approvazione di istituti che non godessero di tutti gli elementi essenziali, sia da un punto di vista teologico che canonico ⁽⁴⁰⁾. La differenza tra i due aspetti sta nel fatto che la Chiesa mentre può disporre con libertà circa gli elementi giuridici che da essa dipendono, non può fare altrettanto con gli elementi costitutivi essenziali della vita consacrata da un punto di vista teologico, a meno che non muti lo stesso concetto di vita consacrata me-

⁽³⁷⁾ Competente ad erigere canonicamente un istituto di vita consacrata, oltre alla Santa Sede, è il Vescovo diocesano, a norma del can. 579.

⁽³⁸⁾ Cf. can. 116.

⁽³⁹⁾ Ci pare chiaramente fuori dal dettato legislativo del codice interpretare il testo « *iuxta proprias institutorum leges* » riferito non al modo ma alla stessa determinazione dei consigli evangelici, quasi che le leggi proprie possano stabilire quali siano i consigli evangelici e quali ne sia il contenuto.

⁽⁴⁰⁾ « Una forma nuova di vita consacrata è quella che non può essere accolta nelle strutture esistenti. Tali furono gli istituti secolari approvati da Pio XII nel 1947 come nuova forma di vita consacrata: vita consacrata vissuta in pieno mondo, come presenza al mondo e come inserimento in un ambiente sociale determinato. Tali sono oggi i gruppi di vita consacrata nei « movimenti ecclesiali », nei quali essi non hanno necessariamente un ruolo direttivo per l'insieme di un movimento che raggruppa spesso tutti gli ordini di persone, secondo la vocazione propria » (J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, o.c., p. 191).

dante la professione dei consigli evangelici (cosa del tutto impensabile!) e quindi il suo significato cristologico ed ecclesiale, come viene proposto dal Concilio e dagli interventi magisteriali successivi ⁽⁴¹⁾.

Spettando comunque alla stessa autorità suprema della Chiesa l'interpretazione teologica della consacrazione e degli stessi consigli evangelici (cf. LG, 43-44; can. 576), e considerando insieme gli elementi teologici e giuridici, possiamo raccogliere nei seguenti punti gli elementi essenziali costitutivi delle forme di vita consacrata sancite dalla Chiesa e degli Istituti di vita consacrata da essa riconosciuti:

— perché si possa avere una forma di vita consacrata, anche solo a livello individuale, è necessaria la professione dei tre consigli evangelici; la castità deve essere intesa come continenza nel celibato: intenzionalmente deve trattarsi di una consacrazione perpetua o definitiva; deve esserci l'approvazione della Chiesa.

— perché si possa avere un istituto di vita consacrata è necessario che vi sia l'erezione canonica specifica, cioè di un istituto in quanto di vita consacrata, da parte dell'autorità competente; l'erezione canonica non può essere fatta, se non è prevista in esso l'assunzione da parte di tutti i membri, in senso proprio, dei tre consigli evangelici di castità (come continenza perfetta nel celibato), intenzionalmente in modo definitivo e perpetuo, mediante voto o sacro vincolo.

Una forma di vita consacrata in cui non fossero presenti i tre consigli evangelici, e in particolare il consiglio evangelico di castità inteso come impegno di continenza perfetta nel celibato; oppure, qualora non tutti i membri assumessero tali consigli evangelici o non in modo definitivo o perpetuo, almeno nella intenzione, mancherebbe qualche elemento costitutivo essenziale. Conseguentemente non potrebbe dirsi istituto di vita consacrata.

2. *L'autorità competente ad approvare le nuove forme.*

Il canone riserva l'approvazione di nuove forme alla sola Santa Sede ⁽⁴²⁾. Il can. 361 ci spiega quale sia il significato di Santa Sede o di

⁽⁴¹⁾ « Il canone tratta solo di nuove forme di vita consacrata quale descritta nel canone 573, che comportano quindi tutti e tre i consigli evangelici. Non vengono prese in considerazione forme di vita che possano avere un contenuto diverso, come la consacrazione ad un determinato apostolato o ad una determinata attività di vita cristiana, che oggi molte persone praticano, anche se sposate » (E. GAMBARI, *I religiosi nel codice*, o.c., p. 102.

⁽⁴²⁾ « Uni Sedi Apostolicae reservatur » (can. 605).

Sede Apostolica: il Sommo Pontefice o i Dicasteri della Curia Romana, a meno che dalla natura della cosa o dal contesto del discorso non risulti diversamente (cf. can. 361). Ora ci pare che dalla natura della cosa in se stessa, ossia l'approvazione di nuove forme di vita consacrata, nel can. 605 sia da intendere l'autorità suprema della Chiesa, ossia il Sommo Pontefice ⁽⁴³⁾. Ciò risulta sia dalla storia della redazione del canone, sia dalla natura della approvazione delle nuove forme di vita consacrata. Approvare nuove forme di vita consacrata, come le abbiamo descritte, significa andare contro gli elementi costitutivi essenziali stabiliti dal Codice perché si possa parlare di istituti di vita consacrata ⁽⁴⁴⁾. Ora ciò è possibile solo a chi ha il potere di legiferare in tutta la Chiesa. Non basta il potere di giurisdizione esecutiva, che permette di dispensare dalle leggi della Chiesa. Il can. 86 infatti stabilisce che non sono soggette alla dispensa le leggi che definiscono e in quanto definiscono gli elementi costitutivi essenziali degli istituti o degli atti giuridici ⁽⁴⁵⁾. Ora si sa che i dicasteri della Curia Romana non godono di potestà se non esecutiva: in forza dell'ufficio proprio pertanto non possono dispensare dalle leggi costitutive. Ma si può dire di più: le nuove forme di vita consacrata normalmente comportano anche dei problemi di ordine dottrinale non indiffe-

⁽⁴³⁾ Questo non esclude che il Concilio ecumenico, quale autorità suprema della Chiesa, (cf. can. 336), non possa approvare nuove forme di vita consacrata. Ma il Concilio non viene sotto il nome di Santa Sede o Sede Apostolica. Questo non esclude neppure che il Sommo Pontefice possa demandare ad un dicastero particolari competenze, per porre atti che altrimenti esulerebbero dalla sua competenza istituzionale. La previsione è fatta dalla costituzione *Pastor Bonus*, n. 18: « I Dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del Sommo Pontefice ».

⁽⁴⁴⁾ Andres Gutierrez D., scrive: « Lo stabilimento canonico di qualunque nuova forma possibile di vita consacrata resta riservato alla Sede Apostolica (cf. c. 576). Può farlo: 1) mediante un documento di alto rango, una Costituzione Apostolica, come recentemente avrebbe fatto con gli IVCS; 2) o mediante qualche canone, se fosse capitato durante un periodo di codificazione, come ha fatto con l'Anacoretismo e con l'ordine delle Vergini » (*Il diritto dei religiosi*, ed. CpR, Roma, 1984, p. 39). Dal testo risulta che l'autore per Sede Apostolica intende, giustamente, l'Autorità suprema della Chiesa. Non ci convince però la motivazione addotta, che sembra essere il can. 576. Il canone citato infatti non parla di nuove forme, come abbiamo avuto modo di rilevare sopra ponendo il confronto tra il can. 576 e il can. 605. E per di più si riferisce solo ad una generica « competente autorità della Chiesa ».

⁽⁴⁵⁾ « *Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva* » (can. 86; cf. anche can. 124).

renti, che solo l'autorità suprema della Chiesa può risolvere e chiarire (cf. can. 575) ⁽⁴⁶⁾.

3. *Competenza dei Vescovi diocesani.*

I Vescovi diocesani ⁽⁴⁷⁾, in quanto membri del collegio episcopale hanno la responsabilità della vita consacrata in tutta la Chiesa; e, in quanto Pastori preposti al proprio popolo nella propria diocesi, il loro impegno è di discernere i nuovi doni di vita consacrata concessi dallo Spirito Santo alla Chiesa. I nuovi doni sono sia la fondazione di nuovi istituti di vita consacrata, secondo le forme già approvate dal codice, sia le nuove forme stesse. Il loro compito è anzitutto quello di aiutare i promotori o fondatori a leggere e esprimere meglio possibile i loro propositi (cf. can. 578) ⁽⁴⁸⁾. L'aiuto che essi possono dare, da un punto di vista giuridico, è quello di approvare o raccomandare le loro intenzioni, ricorrendo ai canoni sulle associazioni (cf. cann. 298, 299, § § 2-3), ed eventualmente erigendo, pre-

⁽⁴⁶⁾ È quanto sottolinea P. J. Beyer: « Come dice il c. 605, queste forme nuove devono essere approvate dall'autorità suprema, Papa o Concilio, considerato l'aspetto dottrinale che comportano questi carismi nuovi » (*Il diritto della vita consacrata*, O.C., p. 192). Lo stesso P. Beyer precisa che, siccome « una nuova forma di vita consacrata suppone in parecchi fondatori degli elementi comuni » può risultare necessaria « una approvazione comune, specifica », ossia « universale ». E conclude: « L'approvazione di una forma nuova di vita consacrata permette allora il riconoscimento e l'approvazione concreta di istituti diversi che la realizzano in una maniera più particolare. Questi istituti entrano implicitamente nel quadro dell'approvazione generale di una forma di vita consacrata nuova e quelli che chiedono la loro approvazione devono essere visti in una prospettiva più generale talvolta esigita dal numero crescente di istituti o di gruppi simili » (Id.). Si può anche osservare che a causa della dimensione missionaria dei carismi, l'approvazione data da un Vescovo oltrepassa la singola diocesi, per raggiungere la Chiesa universale. Si comprende pertanto la competenza della Sede Apostolica in materia.

⁽⁴⁷⁾ Cf. can. 134 § 3.

⁽⁴⁸⁾ « Quando al ruolo del vescovo, esso è previsto dal c. 605, ed è duplice. Anzitutto consiste nel discernere il dono dello Spirito e nel distinguere in questo dono gli elementi spirituali e gli elementi strutturali che sono propri di un carisma nuovo. Questi due aspetti, l'uno spirituale e l'altro strutturale, sono essenziali a ogni vita ecclesiale; devono essere distinti, ma non separati né opposti. L'elemento spirituale dovrà essere esaminato alla luce del Vangelo. La via consacrata intende imitare Cristo più da vicino, è consacrazione a Dio più profonda, intende rivelare un aspetto della vita del Signore ai credenti e agli increduli, essere un servizio ecclesiale, conferire alla Chiesa una intensità di vita e di azione che corrisponde alla sua

via approvazione degli statuti (cf. cann. 299, § 3; 304, § 1; 314; 322 § 2) i loro movimenti in associazioni, sia pubbliche che private (cf. cann. 312; 322 § 1), nelle quali, in modo privato si professano i consigli evangelici ⁽⁴⁹⁾. Trattandosi di associazioni che intendono divenire istituti di vita consacrata, i Vescovi possono già formulare gli statuti attingendo alle norme sulla vita consacrata, pur precisando chiaramente che non si tratta ancora di istituti di vita consacrata. Questo rinvio ai canoni sulle associazioni, con il ricorso alle norme sui canoni sulla vita consacrata da inserire negli statuti da approvare, è possibile anche per associazioni che intendessero dare origine a nuove forme di vita consacrata: anzi lo strumento dell'approvazione come associazione può essere quanto mai utile, per sottoporre tali movimenti al necessario ed indispensabile periodo di verifica e sperimentazione, senza però cadere nell'equivoco di parlare di forme nuove di vita consacrata, a norma del can. 605 ⁽⁵⁰⁾: queste in realtà non possono essere concepite senza un intervento a livello legislativo da parte della stessa autorità competente ⁽⁵¹⁾.

situazione e prepara un avvenire migliore. Questa funzione di discernimento è delicata; non spetta all'autorità che discerne un carisma mutarlo o modificarlo; è suo dovere riconoscerlo e approvarlo per inserirlo nella vita e nel lavoro apostolico della Chiesa intera. La struttura prevista sarà interna ed esterna; quella interna riguarda la direzione e l'unione dei membri; quella esterna esprime la sua attività apostolica, la sua testimonianza, le sue opere, la sua presenza nella Chiesa e nel mondo » (J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, o.c., p. 194).

⁽⁴⁹⁾ « Quanto alle tappe di questa approvazione diocesana, si può anzitutto prevedere un'approvazione di fatto, tacita, che a poco a poco diverrà approvazione in associazione privata (cc. 299, 310); poi comporterà l'approvazione degli statuti e il riconoscimento in persona giuridica (c. 322); infine l'erezione in associazione pubblica (cc. 312, 313). Queste tappe successive permettono revisioni degli statuti dell'associazione così approvata e garantiscono un miglior discernimento da parte del vescovo responsabile, come da parte del fondatore e dei suoi primi discepoli. Nel decreto di erezione si può già determinare la forma di vita consacrata che il nuovo istituto desidera adottare, a meno che nessuna delle forme di vita consacrata attualmente approvate per la Chiesa gli si adatti. Anziché entrare in una struttura giuridica che non risponde al suo carisma, sarà conveniente pazientare e restare associazione di fedeli, contentandosi di essere soltanto associazione privata, con statuti approvati o no secondo il caso ». (J. BEYER, *Diritto della vita consacrata*, o.c., p. 194).

⁽⁵⁰⁾ Può essere utile annotare che anche il *Codex canonum ecclesiarum orientalis* contiene un canone, sostanzialmente identito al can. 605 del CIC, sulle nuove forme di vita consacrata: « *Novas formas vitae consecratae approbare soli Sedi Apostolicae reservatur; Patriarchae atque Episcopi eparchiales nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant et promotores adiuvent, quo melius proposita expriment et aptis statutis protegant* » (can. 571 CCEO).

⁽⁵¹⁾ Su *L'Osservatore Romano* del 16 nov. 1990 si può leggere un grosso titolo « *L'Opera della Chiesa* »: una famiglia ecclesiale nuovo e profetico dono di vita

V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

A chiusura di questo lavoro, possono essere utili alcune riflessioni conclusive, allo scopo di dissipare alcuni possibili equivoci che da esso possono sorgere.

1. Lo studio si è mosso prevalentemente e accentuatamente da un punto di vista rigorosamente canonico; né poteva essere diversamente, dal momento che il suo proposito era di interpretare il dettato del can. 605.

2. Dal momento però che il diritto canonico, particolarmente nella parte riguardante la vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici, è intimamente legato anche alla teologia, — e il can. 573 § 1, lo ha messo in luce fin dall'inizio —, non poteva essere trascurato neppure il discorso di ordine teologico. Siamo stati costretti pertanto a mettere in luce gli elementi sia teologici che canonici, che, sulla base del can. 573, sono costitutivi della vita consacrata e degli istituti di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici.

3. Il can. 605 va pertanto interpretato a partire dal can. 573. Il legislatore ha codificato diverse forme di vita consacrata. Ma si è reso ben conto che, come è successo nel passato, così avverrà anche nell'avvenire della vita della Chiesa: la forza creatrice dello Spirito Santo farà sorgere nuove forme, perché la Chiesa possa essere in grado di rispondere alle esigenze pastorali che in modo sempre nuovo deve affrontare. L'enunciato del can. 605 è una proclamazione fatta dallo stesso legislatore; un atto di fede nella stessa potenza dello Spirito ed insieme un invito a tutta la Chiesa, particolarmente ai Pastori, perché tutti siano aperti e disponibili a riconoscere i segni della presenza dello Spirito e della sua azione che chiama ad accogliere cose nuove.

4. Proprio perché il legislatore ha questa profonda convinzione, egli ha formulato una legislazione che si presenta, specialmente nei

consacrata », a firma di Giovanni Fedele. L'articolo si apre con le seguenti parole: « L'Opera della Chiesa è stata recentemente approvata come 'Famiglia ecclesiale di vita consacrata'. Il testo prosegue: « Il can. 605 stabilisce che l'« approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica ». Di conseguenza la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata « ha autorizzato » il Cardinale di Madrid a 'riconoscere' l'Opera della Chiesa come « Famiglia Ecclesiale » di diritto diocesano ». In realtà, dalla lettura dell'articolo, non si capisce bene di che si tratta e quali siano i termini dell'autorizzazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata. Ma sembra che sia da escludere che si tratti di una approvazione di una nuova forma di vita consacrata, nel senso del can. 605.

cann. 573-606, particolarmente aperta. Anche se l'ordinamento canonico ha individuato solo due forme specifiche di vita consacrata (istituti religiosi e istituti secolari), i canoni comuni ad ogni forma di vita consacrata sono molto più aperti e, almeno teoricamente, ammettono altre forme specifiche, che possono rientrare nella legislazione canonica e quindi sono già in qualche modo approvate, prima ancora che sorgano. Può darsi che il legislatore già ne vedesse alcune all'orizzonte; come pure può darsi che non ne vedesse. Importante è che egli abbia già previsto la possibilità da un punto di vista legislativo.

5. Con il can. 605 egli è andato anche oltre: ha previsto la possibilità di nuove forme che non sarebbero neppure rientrate nella normativa per altro già ampia dei cann. 573-606. L'esperienza del passato gli ha suggerito che l'azione dello Spirito Santo non può essere rinchiusa entro gli schemi giuridici. Ma la stessa esperienza gli ha suggerito di distinguere gli elementi giuridici da quelli di ordine teologico, per offrire ai Pastori dei criteri validi ad affrontare situazioni e novità, che non sempre si presentano con chiarezza: ha indicato così da una parte gli aspetti invalicabili, da un punto di vista teologico, e dall'altra quelli che possono essere cambiati e adattati alla nuova realtà, che proceda autenticamente dallo Spirito. Ha voluto aiutare i Pastori e la comunità dei fedeli, da una parte offrendo criteri di discernimento, da un punto di vista teologico dall'altra ridimensionando altri criteri di ordine giuridico, in sé validi, ma legati al tempo e perciò mutevoli.

6. C'è da pensare che tali forme nuove, pur ammesse, non siano già a portata di mano e comunque di grande significato e frequenza. Se le avesse già previste in concreto, già al momento della formulazione della nuova legislazione, e ne avesse dato un giudizio positivo, il legislatore le avrebbe senz'altro accolte nella stessa codificazione. Del resto se le avesse già previste, non avrebbero avuto quella novità che è propria dell'attività dello Spirito. E poi le nuove forme di vita consacrata nella storia della Chiesa si sono fatte strada a fatica. Sono state frutto di lunga riflessione, necessaria per poter emettere un giudizio prudenziale su di esse. Se infatti è vero che la Chiesa si è arricchita lungo il corso dei secoli di tante nuove forme di vita consacrata, non può neppure essere dimenticato che tante altre nel breve volgere del tempo hanno evidenziato tutta la loro inconcludenza e inconsistenza.

7. Va pure detto che quei movimenti o quelle associazioni che si presentano oggi come « nuove forme di vita consacrata », per il

fatto che non vengono subito riconosciuti come tali dalla competente autorità ecclesiastica, non vengono emarginati dalla vita della Chiesa e tanto meno condannati: essi vengono generalmente approvati come forme di associazioni, che, sia pure a livello privato, praticano i consigli evangelici; a volte vengono incoraggiati, lodati, o ricevono riconoscimenti giuridici, come persone giuridiche, anche pubbliche, che li inseriscono nella vita della Chiesa, dando loro piena cittadinanza. D'altra parte ci si deve rendere conto che non è accettabile e possibile pretendere presto e subito l'approvazione della Chiesa, che li dovrebbe riconoscere come « forme nuove di vita consacrata », dal momento che spesso presentano novità di grande rilevanza sia teologica che giuridica: sarebbe temerario da parte dell'autorità competente accedere subito a tali desideri e presuntuoso da parte degli stessi movimenti o associazioni pretenderlo.

8. Se è vero che lo Spirito è presente e operante nella Chiesa, non è meno vero che la sua azione è, in genere, discreta e paziente. Essa richiede da parte di tutti umiltà, pazienza e amore. Soprattutto l'azione dello Spirito vuole evidenziare in modo chiaro che è Lui l'Autore delle novità della Chiesa, non gli uomini. Ciò che proviene dallo Spirito non mancherà di farsi strada e di trionfare, ma, attraverso l'ubbidienza e la docilità dei fedeli, a gloria di Dio e della Chiesa.